

## **TI\_GERICHTE 11.2017.61 vom 24. Oktober 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-10-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2017.61](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.61)

FR: TI\_GERICHTE 11.2017.61 du 24 octobre 2018

IT: TI\_GERICHTE 11.2017.61 del 24 ottobre 2018

### **Regeste**

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore, contributo di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A\_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 23 maggio 2017, di modo che il termine di impugnazione è cominciato a decorrere l'indomani ed è scaduto il 2 giugno 2017. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

#### **E. 2**

luglio 2018 consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione). Spetta quindi alla parte che intende valersi di fatti e prove nuove in appello dimostrare i motivi che le hanno impedito di recare tali elementi in prima sede nonostante la diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Nella fattispecie il documento prodotto è anteriore alla chiusura dell'istruttoria da parte del Pretore e finanche alla presentazione dei memoriali conclusivi. Incombeva quindi al convenuto spiegare perché gli fosse impossibile esibire il conteggio di stipendio al Pretore. Invano si cercherebbe tuttavia una qualsiasi spiegazione nel memoriale. Il documento non può quindi essere preso in considerazione.

#### **E. 3**

Litigioso rimane, in appello, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha ricordato che fino allo scioglimento del matrimonio la questione continua a essere disciplinata dall'art. 163 cpv. 1 CC, l'art. 125 CC entrando in linea di conto per analogia solo dopo che, divenuta certa la fine della comunione domestica, occorre valutare la collocabilità professionale di un coniuge. In applicazione dell'usuale metodo di calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare egli ha accertato così entrate nette del marito per fr. 3265.– mensili rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 2589.85 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 960.–, premio della cassa malati fr. 259.55, assicurazione dell'automobile fr. 100.–, imposta di circolazione fr. 50.–, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 20.30). Quanto alla moglie, il primo giudice ha appurato un reddito netto di fr. 2594.70 a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2715.80 mensili fino al 30 giugno 2016 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1050.–, premio della cassa malati fr.

398.50, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 47.–, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 20.30 ), ridottosi in seguito a fr. 2455.80 mensili fino al 31 dicembre 2016 (calo della pigione a fr. 790.–) e ulteriormente a fr. 2357.30 mensili dal 1° gennaio 2017 (minor premio [ fr. 300.–] della cassa malati). Ciò posto, il Pretore ha calcolato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 561.99 mensili nel 2015, di fr. 554.05 mensili nel primo semestre del 2016, di fr. 814.05 mensili nel secondo semestre del 2016 e di fr. 912.55 mensili dal gennaio del 2017 in poi. Su tali basi egli ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in fr. 440.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, in fr. 398.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2016, in fr. 268.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 e in fr. 219.– mensili dal 1° gennaio 2017 in poi.

#### **E. 4**

L'appellante contesta anzitutto il metodo di calcolo cui ha fatto capo il Pretore per definire il contributo di mantenimento. Afferma che la corta durata del matrimonio (recte : della comunione domestica), l'indipendenza economica dei coniugi, la lunga separazione e l'ineluttabile fine del matrimonio (con il decorso del termine di due anni per chiedere il divorzio) ostano a un contributo alimentare per la moglie, quest'ultima dimostrando di poter provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'ade guata previdenza per la vecchiaia (art. 125 cpv. 1 CC). L'argomentazione non può essere condivisa. Come il Pretore ha ricordato con pertinenza, l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 cpv. 1 CC anche qualora non si possa più contare su una ripresa della comunione domestica (RtiD I-2015 pag. 874 consid. 7, II-2012 pag. 795 consid. 4). L'art. 125 CC si applica solo in via analogica, per sapere se si possa esigere dal coniuge che chiede contributi alimentari la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa (DTF 138 III 99 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014, consid. 4c).

Contrariamente a quanto sembra credere l'istante, nelle protezioni dell'unione coniugale (come negli assetti provvisionali durante la cause di divorzio) non vige il principio dell'indipendenza economica dei coniugi né quello del clean break che fa stato dopo il divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A\_267/2018 del 5 luglio 2018 consid. 5.3; I CCA, sentenza inc. 11.2016.30 del 4 settembre 2017, consid. 3a con riferimenti). E trattandosi di coniugi che versano – come nella fattispecie – in una situazione finanziaria modesta, il contributo alimentare continua a essere determinato in base all'abituale calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare, fermo restando che qualora si registri un ammanco il coniuge debitore ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6 lett. c). Per di più, in concreto la moglie esercitava un'attività lucrativa a tempo pieno già durante la comunione domestica, di modo che a ben vedere mal si comprende che cosa intenda desumere l'appellante dall'art. 125 CC. Su questo punto l'appello manca di ogni consistenza.

#### **E. 5**

Relativamente al proprio reddito, l'appellante sostiene che almeno dal gennaio del 2017 il suo stipendio si è ridotto a fr. 3068.05 mensili per le maggiori deduzioni previdenziali dopo il compimento dei 25 anni. Tale modifica – egli soggiunge – era notoria perché prevista dalla LPP e andava considerata d'ufficio. Ora, sarà anche vero che le maggiori deduzioni previdenziali fatte valere dall'appellante sono una “conseguenza dell'applicazione della LPP”. Incombeva all'istante però renderle concretamente verosimili davanti al Pretore. Al giudice spetta unicamente di applicare la legge alla fattispecie così com'è stata allegata e

accertata. Egli non può far capo di propria iniziativa a una norma se il relativo stato di fatto non è stato addotto o comprovato (I CCA, sentenza inc. 11.2011.14 del 5 dicembre 2013, consid. 4e con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5A\_330/2013 del 24 settembre 2013, consid. 3.3 e a DTF 115 II 465 consid. 1). Nel caso in esame l'istante non ha fatto valere né tanto meno quantificato le maggiori deduzioni previdenziali, salvo rimproverare adesso al Pretore di non averne tenuto conto. Tale biasimo è incompatibile però con una diligente conduzione del processo. In proposito l'interessato va rimesso alle proprie responsabilità. L'appello non può trovare accoglimento.

## **E. 6**

Per quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede il riconoscimento delle rate mensili di fr. 469.15 per il rimborso di un debito contratto con la B\_\_\_\_\_ SA, oltre a un importo di fr. 300.– mensili per spese legali, la sua richiesta di gratuito patrocinio essendo stata respinta. Sostiene perciò che il suo fabbisogno minimo dev'essere portato a fr. 3359.– mensili e che di conseguenza egli sia esentato da ogni obbligo contributivo. a) Relativamente al debito verso la B\_\_\_\_\_ SA, il Pretore ha accertato che, nelle intenzioni dell'istante, quel denaro sarebbe servito per finanziare il deposito in garanzia e l'arredamento del suo nuovo alloggio. Se non che, la moglie aveva contestato la necessità di tale spesa, adducendo che l'istante avrebbe potuto prelevare parte dell'arredamento coniugale. Oltre a ciò, il primo giudice ha constatato che al momento della separazione il marito poteva contare su risparmi per circa fr. 9800.– con cui sopperire alla spesa. Onde il dubbio che l'interessato avesse acceso il debito per ridurre la propria capacità contributiva a scapito della moglie (sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante contesta simile conclusione. Circa la necessità di arredare il nuovo appartamento, egli rileva che sin dall'inizio della causa la convenuta aveva rivendicato “il diritto d'uso del mobilio e delle suppellettili domestiche”, né egli avrebbe “ottenuto un qualsiasi oggetto dell'arredamento dell'abitazione coniugale che gli avrebbe consentito di evitare (...) il suddetto debito privato” Così argomentando, egli perde di vista tuttavia che la sentenza del Pretore si fonda su due motivazioni indipendenti. Avrebbe dovuto perciò contestarle entrambe (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con richiami). In realtà egli nega di avere avuto la possibilità di arredare il proprio alloggio facendo capo al mobilio domestico, ma non discute l'accertamento del Pretore, secondo cui egli avrebbe potuto finanziare la spesa con i propri risparmi. Insufficientemente motivato, l'appello sfugge così a ulteriore disamina. b) Riguardo alle spese legali, l'appellante sottolinea di non avere ottenuto il beneficio del gratuito patrocinio, sicché il Pretore avrebbe dovuto inserire d'ufficio un adeguato importo nel fabbisogno minimo di lui. Il problema è che il Pretore non poteva includere nel fabbisogno minimo di lui una spesa non fatta valere né, tanto meno, quantificata. La richiesta di aggiungere fr. 300.– mensili al fabbisogno minimo accertato dal Pretore è pertanto nuova. Ma essa non si fonda né su fatti né su prove nuove (art. 317 cpv. 2 CPC), ciò che la rende irricevibile. Quanto al gratuito patrocinio, l'appellante non ne ha impugnato il rifiuto. Anzi, nelle richieste di giudizio egli conferma di non contestare il dispositivo n. 5 della decisione impugnata. Ciò posto, la decisione del Pretore sfugge una volta ancora alla critica. Si aggiunga che il primo giudice ha accertato la possibilità per l'istante di onorare la pretesa del proprio legale facendo capo ai risparmi (sentenza impugnata, pag. 7). E al proposito l'appellante non spende una parola. La questione non può quindi essere vagliata oltre.

## **E. 7**

L'appellante censura altresì un errato accertamento del reddito della moglie. Si duole che le spese del vitto (fr. 220.– mensili) sono state dedotte dal reddito netto di lei, pur trattandosi “ di prestazioni in natura che la dipendente riceve a tutti gli effetti” dal datore di lavoro. A suo parere, sia che si aggiunga questa voce allo stipendio netto dell'interessata sia che lo si tolga dal fabbisogno minimo, la situazione economica di lei migliora di fr. 220.– mensili, consentendole di finanziare il proprio mantenimento e liberare lui da ogni obbligo alimentare. In realtà la rivendicazione manca di consistenza. Non si disconosce che la moglie possa fruire di pasti fuori casa facendo capo all'hotel del datore di lavoro. La prestazione in natura però le viene dedotta dallo stipendio lordo (doc. 6), tant'è che non è conteggiata come indennità per spese nel certificato di salario ai fini fiscali (doc. 10). Si tratta pertanto di una spesa effettiva che – come ha accertato il primo giudice (sentenza impugnata, pag. 5) – va inserita nel fabbisogno minimo della moglie oppure che – in alternativa, come è stato – va dedotta dal reddito lordo. L'appellante non ha quindi motivo di dolersi della decisione del Pretore, tanto meno ove si consideri che quegli ha applicato identiche modalità di calcolo (per un importo finanche maggiore) per le spese di vitto di lui (sentenza impugnata, pag. 4).

#### **E. 8**

L'appellante postula infine una diversa suddivisione delle spese giudiziarie di primo grado, che chiede di addebitare alla convenuta, con obbligo di rifondergli fr. 3000.– per ripetibili. La domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

#### **E. 9**

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Per quanto riguarda il beneficio del gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante in questa sede, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova il richiedente si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.

#### **E. 10**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'entità del contributo alimentare litigioso davanti a questa Camera raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante. 3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 4. Notificazione: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.